



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Giorgio	LENER	Consigliere
Antonio	CILENTO	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 Regolamento di Giustizia Sportiva FISI iscritto al n°26/2018 di Ruolo, promosso

DA

MAURIZIO ARMARI, nato a Cles (TN), il 24.01.1970, tessera FISI 041Y4, MAURIZIO AUDISIO, nato ad Avigliana (TO), il 5.02.1967, tessera FISI 3X13L, IVAN CLAUDIO DELBONO, nato a Rovato (BS), il 30.08.1967, tessera FISI 3VTT2, MICHELE FONTANA, nato a Como il 16.01.1968, tessera FISI 046TC, ALBERTO PENNE, nato a Genova (GE), il 30.04.1969, tessera FISI 3VVRP, MARIO TALLER, nato a Cles (TN) il 28.12.1965, tessera FISI 3VWED, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande

Reclamanti

CONTRO

F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con sede in Via Piranesi 46 – 20137 Milano, in persona del suo presidente, sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi

Resistente

E NEI CONFRONTI DI

MICHELE BULANTI, PAOLO SEPPI, GIANLUCA GRIGOLETTO, *Contumaci*

Per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 4/2018 del 20.03.2018, resa tra le parti, comunicata in data 21.03.2018 e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., concernente i ricorsi ex artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I. proposti dagli odierni Reclamanti avverso la valutazione di non sufficienza riportata all'esito della "conferma tecnica triennale obbligatoria" (sessione di recupero) cui i medesimi si sono sottoposti in data 14.11.2017 in località Val Senales (BZ)

Visto il reclamo ex art. 44 RGS F.I.S.I. ed i relativi allegati

Visto l'atto di costituzione della FISl ed i relativi allegati

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza collegiale del 17.05.2018 il Presidente Avv. Chiara Mazzoleni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MAURIZIO ARMARI, MAURIZIO AUDISIO, IVAN CLAUDIO DELBONO, MICHELE FONTANA, ALBERTO PENNE, MARIO TALLER, tutti Istruttori Nazionali di Sci Alpino, impugnavano in primo grado innanzi al Tribunale Federale, con separati ricorsi proposti ai sensi degli artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I.: <<- *la valutazione di non sufficienza riportata da ciascuno dei reclamanti all'esito della "conferma tecnica triennale obbligatoria" (sessione di recupero) cui i reclamanti si erano sottoposti in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ);*

- *i giudizi espressi dai singoli Istruttori membri della commissione nominata per la "conferma tecnica triennale obbligatoria" di cui sopra;*
- *tutti i verbali redatti dalla suddetta commissione;*
- *ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - le note dell'Ufficio Coscuma della FISl, prot. n. 6037 del 14.12.2017 (Armari); prot. n. 6013 del 13.12.2017 (Audisio); prot. n. 48 del 3.01.2018*

(Delbono); prot. n. 6014 del 13.12.2017 (Penne); prot. n. 6038 del 14.12.2017 (Fontana); prot. n. 6238 del 20.12.2017 (Taller), nella parte in cui: a) veniva <<per la prima volta>> comunicato ufficialmente ai ricorrenti il suddetto esito negativo; nonché b) veniva negata l'estrazione di copia dei seguenti documenti: "documenti relativi alla deliberazione del Consiglio Federale per la nomina della Commissione Verifica Tecnica istruttori nazionali di sci alpino e l'allegato verbale e il verbale della Conferma Tecnica sessione di recupero"; - i provvedimenti, <<all'epoca di estremi e contenuti sconosciuti, con cui la F.I.S.I. – CO.SCU.MA – Istruttori Nazionali ed il Consiglio Federale F.I.S.I. hanno nominato la commissione esaminatrice della predetta conferma tecnica triennale obbligatoria e reso pubblica la suddetta nomina>>.

I predetti contestavano, in particolare:

<<A – l'illegittimità della valutazione negativa espressa nei confronti del ricorrente>>

per:

<<(i) Violazione dell'art. 22 del Regolamento FIS-SCO.SCU.MA. Violazione dei generali principi di imparzialità, obiettività e trasparenza delle commissioni giudicatrici>>;

<<(ii) Violazione dell'art. 19 del Regolamento FIS-SCO.SCU.MA. per omesso svolgimento dell'aggiornamento obbligatorio annuale>>;

<<(iii) Violazione della normativa di cui al testo per l'insegnamento dello sci italiano con riferimento alla difficoltà degli esercizi ed alla pista sui cui si è svolta la Conferma>>;

B - Illegittimo diniego alla estrazione di copia degli atti relativi alla conferma triennale - Violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241790">>.

L'adito Tribunale Federale, previa riunione, ha definito i relativi ricorsi respingendoli in quanto inammissibili, perché "proposti oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I."

Questa, per quanto qui viene in rilievo, la motivazione del giudice di prime cure: sollevata d'ufficio la questione di non tempestività dell'impugnazione, il Tribunale ha ritenuto doveroso indagare quale fosse il momento in cui i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza della valutazione di non sufficienza riportata all'esito della sessione di recupero della "conferma tecnica triennale obbligatoria". Ciò <<al fine di verificare se fosse stato rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 33, comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che dispone che il ricorso è proposto mediante deposito presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento...Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale>>. Ed ha ritenuto inutilmente decorso il termine, <<perentorio>> dei trenta giorni di cui sopra statuendo come segue: <<è circostanza pacifica, in quanto sorretta da prova documentale oltreché non contestata dai ricorrenti, che i risultati siano stati loro comunicati il giorno stesso della prova, ossia il 14.11.2017>>. Pertanto, <<da tale data era iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso>> e non sarebbe <<di nessun rilievo, in senso contrario, la considerazione svolta da parte ricorrente nella memoria del 6.03.2018 secondo cui la pubblicazione sul tabellone degli esiti delle singole prove, in quanto seguita dalla "ufficializzazione di risultati" mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte della Commissione (come illustrato nel verbale di cui al doc. 4 prodotto dalla F.I.S.I.), costituirebbe un atto meramente endoprocedimentale, come tale inidoneo a formare oggetto di impugnativa e a rappresentare il dies a quo del termine decadenziale>>. E ancora il Tribunale ha ritenuto <<provato che i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza dell'esito delle prove al termine delle prove stesse per averne preso visione sul tabellone luminoso>>, mentre <<la verbalizzazione del risultato avvenuta il pomeriggio stesso al termine delle prove non ha costituito provvedimento autonomo, ma mero atto ricognitivo di un fatto avvenuto il giorno 14.11.2017 e già compiutamente portato a conoscenza dei ricorrenti nelle modalità descritte>>. Ha statuito, infine, il Giudice di prime

cure come <<non possa soccorrere, rispetto all'intervenuta decadenza, il termine di cui al secondo periodo dell'art. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I., che dispone che il ricorso possa essere proposto "comunque, non oltre un anno dall'accadimento...">> e ciò in quanto tale termine residuale, lungo, dovrebbe applicarsi soltanto <<qualora la parte interessata non abbia avuto conoscenza dell'accadimento, circostanza non configurabile nella fattispecie per cui è causa>>. Le spese del primo grado di giudizio venivano regolate mediante integrale compensazione.

Avverso detto decisum hanno promosso reclamo gli odierni Reclamanti, come indicati in epigrafe, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

- (i) *error in iudicando* in ordine alla tardività dei ricorsi. Violazione dell'art. 33, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. e dei generali principi in tema di decorrenza del termine di impugnazione anche in relazione alla qualificazione di atto lesivo e alla relativa intervenuta conoscenza;
- (ii) riproposizione delle censure di illegittimità assorbite in primo grado

e svolgendo le seguenti conclusioni: << codesta Corte Federale di appello F.I.S.I., in accoglimento del su esteso ricorso e respinta ogni contraria istanza, voglia annullare la epigrafata sentenza del Tribunale Federale F.I.S.I. ed in sua riforma accogliere i ricorsi di prime cure, previo annullamento/disapplicazione di tutti gli atti impugnati disponendo per l'effetto la ripetizione della "conferma tecnica triennale obbligatoria" (sessione di recupero) cui il ricorrente si è sottoposto in data 14.11.2017, in località Val Senales (BZ). Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio>>.

Il Presidente, con atto del 10 aprile 2018, fissava l'udienza di discussione del reclamo, disponendo per la comunicazione alle parti interessate, con l'avviso che nel termine di cinque giorni anteriori avrebbero potuto produrre memorie e documenti.

La F.I.S.I., in persona del suo Presidente sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi, in data 11 maggio 2018 si costituiva in giudizio mediante

deposito di memoria di costituzione e risposta, con la quale dal canto suo contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione sopra indicati e concludeva come segue: *<<In via principale: statuire per il rigetto della domanda e la integrale conferma della sentenza n. 47/2018 del Tribunale Federale; in subordine: nel caso di riforma dell'impugnata sentenza e di decisione nel merito della controversia, rigettare le domande tutte espresse dai reclamanti per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa>>*. In via istruttoria la F.I.S.I. chiedeva: - l'acquisizione agli atti del procedimento, siccome "consentita" in virtù dell'art. 44, comma 2, R.G.S. FISl, dei documenti da A) a L) allegati alla propria memoria di costituzione e risposta; - l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova numerati da 1) a 6); - l'interrogatorio formale dei reclamanti su un unico capitolo di prova.

Le parti Michele Bulanti, Paolo Seppi e Gianluca Grigoletto non si costituivano nemmeno nel presente grado di giudizio, rimanendo dunque contumaci.

All'udienza pubblica del 17 maggio 2018, esaurita la trattazione orale, la Corte si ritirava in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Collegio decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Tanto premesso, deve in primo luogo essere vagliata la domanda di annullamento della decisione del Tribunale Federale per il dedotto *error in iudicando* in ordine alla tardività dei ricorsi.

Sostengono in particolare i Reclamanti l'erroneità, in fatto e in diritto, dell'assunto posto dal Tribunale a precipuo fondamento della decisione, ovvero sia che *<<nel caso che ne occupa è circostanza pacifica, in quanto sorretta da prova documentale oltre che non contestata dai ricorrenti che i risultati siano stati loro comunicati il giorno stesso della prova, ossia il 14/11/2017 e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di 30 giorni per la proposizione del ricorso>>*.

Le censure dei reclamanti si rivolgono, essenzialmente, all'«*evidente errore di impostazione*» in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale, deducono i medesimi reclamanti, «*finisce per confondere i punteggi elettronici di ogni singola prova riportati sul tabellone con l'oggetto principale della impugnazione, inevitabilmente riferito al giudizio finale di non conferma*», il quale «*ha costituito oggetto di una apposita riunione collegiale della Commissione svolta all'esito delle singole prove proprio per la verifica e ufficializzazione dei voti e dei giudizi finali*».

Sostengono, inoltre, i reclamanti che tali punteggi parziali, «*ammesso e non concesso che assumano una rilevanza amministrativa/giuridica e che siano stati effettivamente letti dagli interessati, si atteggiavano, a tutto concedere, a singolo atto procedimentale (e provvisorio/parziale) di per sé non impugnabile e che, comunque, non può certo costituire l'atto lesivo rispetto al quale far decorrere il termine di impugnazione*».

Dal canto suo la resistente deduce l'infondatezza del motivo di appello, in quanto «*contrario alla acclarata realtà dei fatti*». E sostiene che la decisione del Tribunale Federale sul punto sia immune da qualsiasi errore, sia in fatto che in diritto, essendo a suo dire provata «*in modo incontrovertibile*» l'avvenuta conoscenza e pubblicità dell'esito complessivo finale delle prove di conferma già sin dal momento di conclusione delle stesse in data 14/11/2017. Siffatta prova dovrebbe evincersi: - dalla non contestazione da parte dei ricorrenti del fatto che la «*comunicazione dell'esito della prova ha avuto luogo contestualmente al completamento della prova medesima*»; (ii) dal fatto che la predetta comunicazione, mediante «*proiezione sul display a fine percorso*», ha avuto ad oggetto l'esito della prova in stretta applicazione del disposto di cui all'art. 20 del Regolamento FISL-CoScuMa; (iii) dal fatto che la Commissione esaminatrice (come si evincerebbe dal documento 4 prodotto in atti dalla FISL), in occasione della riunione preliminare «*ribadiva, per quanto ovvia, l'applicazione delle ridette norme regolamentari, disponendo la pubblicazione in simultanea della media sul tabellone luminoso*», come dovrebbe rilevarsi

a pagina 2 e 3 del verbale di cui al citato documento 4; (iv) infine, dal fatto che l'elenco degli istruttori che avevano superato la prova veniva prontamente aggiornato sul sito web della Federazione il giorno immediatamente successivo alla prova stessa e, parallelamente, veniva aggiornato l'elenco degli istruttori non attivi, <<con ciò fornendosi piena ed ulteriore pubblicità>>. In ordine a tale circostanza, la resistente formulata un apposito capitolo di prova orale (il capitolo n. 4 di cui alla comparsa di costituzione e risposta della FIS).

Il motivo di reclamo è fondato.

Va innanzitutto rilevato che, sebbene il Collegio condivide - in linea teorica - l'impostazione difensiva della Federazione, in virtù della quale la pubblicazione sul sito web della Federazione il giorno immediatamente successivo alla prova stessa 'sarebbe' stato di per sé sufficiente ad implicare la piena conoscenza dell'atto, ritenuto lesivo dagli odierni Reclamanti (l'art. 5 comma 8 del Regolamento Co.Scu.Ma dispone infatti che "*l'elenco istruttori attivi e degli istruttori accademici è pubblicato sul portale federale*"), è pur tuttavia evidente che di tale pubblicazione - e, segnatamente, della data in cui essa è intervenuta - non vi è prova agli atti, né si ritiene ammissibile la prova orale richiesta dai reclamanti in ordine a tale circostanza ed alla piena conoscenza dell'atto lesivo.

Svolto il seguente rilievo preliminare, la questione, per essere correttamente definita, va innanzitutto inquadrata a livello normativo.

Relativamente al termine decadenziale per l'impugnativa giurisdizionale occorre fare riferimento all'art. 33, comma 2, del RGS F.I.S.I., che ha recepito l'art. 30, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, e secondo cui "*il ricorso è proposto mediante deposito presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento ... Decorsi tali termini, i medesimi atti fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale*".

Con riferimento alla fattispecie all'esame occorre dunque innanzitutto procedere ad individuare il momento a partire dal quale si è avuta "piena conoscenza" dell'atto lesivo ai fini del computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale onde dedurne la tardività o meno del gravame proposto.

A tal proposito, il Collegio ritiene innanzitutto condivisibile l'assunto dei reclamanti, in virtù del quale la pubblicazione sul tabellone degli esiti delle singole prove, in quanto seguita da "*ufficializzazione dei risultati*", mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte della Commissione (come illustrato nel verbale di cui al doc. 4 prodotto dalla FISJ), costituisce un atto meramente endoprocedimentale, come tale non idoneo a formare oggetto di impugnativa ed a rappresentare il *dies a quo* del termine decadenziale.

Reputa infatti il Collegio, quanto allo strumento c.d. del "voto palese", recentemente introdotto dal Regolamento CoScuMa quale nuova metodologia di valutazione e di "comunicazione" agli istruttori del risultato delle prove tecniche, ed al sistema di giudizio espresso con i palmari, quanto segue: da un lato siffatto sistema può senz'altro dirsi atto ed idoneo quale presidio e garanzia della immediatezza della comunicazione del risultato 'ufficioso', ciò in quanto al termine di ogni singola prova, il singolo candidato è "potenzialmente" in grado di acquisire direttamente ed immediatamente sia il voto dell'esercizio svolto (scartato il voto più alto e quello più basso), sia la media raggiunta sino a quel momento; - d'altro canto, tuttavia, siffatta comunicazione tramite tabellone luminoso non è idonea, di per sé, a rappresentare prova certa e nemmeno presuntiva, in assenza di ulteriori elementi precisi e concordanti, della 'piena conoscenza dell'atto/fatto'.

A ciò deve aggiungersi che del verbale della Commissione di 'ufficializzazione' dei risultati non è stata data alcuna comunicazione agli istruttori che avevano sostenuto la prova tecnica in data 14.11.2017: la circostanza è pacifica.

In tal senso, è dunque senz'altro condivisibile l'assunto dei reclamanti per cui non vi è prova che il risultato comunicato ai ricorrenti sia corrispondente a quello registrato

elettronicamente all'esito della prova e, in particolare, non risulta in atti la prova che i singoli punteggi inviati via tablet alla cabina di regia siano effettivamente quelli comunicati e assegnati ai ricorrenti, anche in considerazione del fatto che è emerso dall'istruttoria documentale come in sede di valutazione, il giorno 14 novembre 2017, all'esito delle prove, sul tabellone non siano stati comunicati i punteggi parziali dei singoli commissari, ma solo la media riferita alle singole prova, come da verbale redatto dalla Commissione.

Non vi è, pertanto, prova agli atti della data di effettiva "piena conoscenza" dell'atto – ovverosia, necessariamente, la votazione di non sufficienza riportata in sede di esame - da parte degli interessati, piena conoscenza che coincide, in conformità ai principi di generale applicazione in materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi, con la "percezione" dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (in termini, Consiglio di Stato 8 settembre 2016 n 3825).

E del resto la conoscenza e/o conoscibilità da parte dei ricorrenti all'esito delle rispettive prove tecniche, tramite la pubblicazione sul tabellone luminoso, del fatto/atto - ovverosia la media non sufficiente delle singole prove - non può certamente essere separata dalla piena lesività dello stesso e dai possibili vizi che ben avrebbero potuto inficiare, in sede di verifica ed ufficializzazione, il risultato immediatamente, ma solo ufficiosamente, comunicato ai candidati al termine delle proprie prove tecniche.

Ferma, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la rilevata necessaria conoscenza 'piena' del provvedimento causativo della lesione, il Collegio non ignora d'altro canto che la tutela del soggetto che si ritiene leso non può ritenersi operante "ogni oltre limite temporale" ed in base ad elementi puramente "esteriori, formali o estemporanei", quali, ad esempio, come è nel caso di specie, atti d'iniziativa di parte (i.e. richieste d'accesso), di modo che l'attività dell'amministrazione e le iniziative dei controinteressati siano soggette

BM

indefinitamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione, anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicurategli dalla legge.

E' pur vero, tuttavia, che nella fattispecie *de qua* i ricorrenti, ritenendo di non essere stati in grado di prendere visione e conoscenza dal tabellone luminoso dell'esito (certo) delle rispettive prove tecniche – e non vi è prova, tanto meno documentale, del contrario - si sono immediatamente e fattivamente adoperati al fine di ricevere dalla Federazione gli atti comprovanti, con certezza, l'esito delle rispettive prove tecniche ed hanno conseguentemente proposto i rispettivi ricorsi avverso tali atti in tempo utile rispetto a quella che per i medesimi ha rappresentato e rappresenta, all'evidenza, l'unica prova certa della piena conoscenza dell'atto lesivo.

Erra dunque in definitiva il Tribunale, alla luce dei superiori rilievi, laddove ritiene raggiunta la "*prova documentale*", "*oltre che non contestata dai ricorrenti*" che i "risultati" – con ciò dovendosi necessariamente intendere il giudizio finale di non conferma - siano stati comunicati ai ricorrenti il giorno stesso della prova, ossia il 14/11/2017.

Ritenuta, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado la tempestività dei ricorsi per difetto di prova in ordine al giorno di piena conoscenza dell'esito negativo dell'esame, in ossequio all'art. 43, comma 2, del RGS F.I.S.I., che non consente la rimessione del procedimento al primo giudice, il Collegio è tenuto all'esame dei motivi di merito dei ricorsi, in funzione della definizione del giudizio.

Nel merito, i ricorsi non sono fondati.

È innanzitutto infondata la censura dei ricorrenti, concernente la dedotta violazione delle norme di cui alla Legge 241/90 e dei generali principi di trasparenza, per assunto illegittimo diniego alla estrazione di copia degli atti relativi alla conferma tecnica triennale.

I ricorrenti hanno denunciato, in tal senso: - di aver chiesto alla segreteria FIS-

CO.SCU.MA <<di avere copia della scheda valutativa finale dell'esame svoltosi in data 14.11.2017; delle valutazioni espresse da ogni singolo esaminatore per ogni singolo esercizio, nonché di tutta la documentazione attestante la formazione della commissione esaminatrice della conferma tecnica>>; - ma di non averne potuto ottenere copia, essendosi limitata la Federazione a consentire <<la sola presa visione>>, sulla scorta della seguente motivazione, così come evincibile dai documenti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 depositati dai ricorrenti in primo grado: <<Si precisa che la documentazione summenzionata non è asportabile dai luoghi della Segreteria Coscuma presso la quale prenderà visione – previo appuntamento – per il principio di indipendenza autonomia e riservatezza dell'ordinamento federale; restando a suo carico ogni responsabilità per l'uso improprio delle informazioni acquisite rispetto alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso>>. Ed hanno ritenuto, pertanto, i ricorrenti, con argomentazione del tutto generica, di <<non intendere quale pregiudizio potesse derivare alla F.I.S.I. dal rilascio in copia della documentazione richiesta>>, rilevando a supporto delle proprie censure come l'art. 24, comma 2, lett. d) della L. n. 241 del 1990 (novellata dalla legge n. 15 del 2005) abbia eliminato il riferimento alla sola "visione" degli atti relativi ai procedimenti amministrativi testualmente previsto dal testo previgente in riferimento ad "eventuali interessi di terzi". Concludevano i ricorrenti chiedendo al Tribunale di ordinare alla Federazione il rilascio di copia della documentazione richiesta, "a meno che non si ritenga la domanda superata dalla possibilità di acquisirli direttamente in via istruttoria al fine del decidere".

Dal canto suo la F.I.S.I. sosteneva l'infondatezza della censura, precisando in primis come tale infondatezza fosse peraltro "palesamente confessa ad opera delle stesse produzioni delle parti ricorrenti", essendo stati prodotti in giudizio, in allegato ai ricorsi, "copia della comunicazione ricevuta dalla FISl con nota prot. 48 del 3.01.2008, che assolve pedissequamente alle richieste di cui alle lettere a) e b)" (i.e. le schede di valutazione finale dell'esame del 14.11.2017 e le valutazioni espresse dai singoli esaminatori per ogni singolo esercizio). Inoltre, "a riprova della compiuta e piena correttezza dell'operato della

Federazione", la resistente allegava anche *"copia dell'atto interno alla Federazione, concernente tabella di sintesi dei punteggi assegnati in sede di prova di riconferma di ciascun Istruttore depurata dei riferimenti e dei dati relativi ad Istruttori che non siano gli odierni ricorrenti e siglata da ciascun membro della Commissione, dal Direttore Tecnico e dal Consigliere Federale membro della Commissione"*. (All. 2 nuovamente prodotto dalla Fisi innanzi al Collegio). Dato atto di quanto precede, la resistente precisava: - che la documentazione richiesta e di cui i ricorrenti denunciavano la mancata ostensione in loro favore, in asserito spregio alle vigenti disposizioni di legge, riguardava esclusivamente quanto rilevante in ordine alla nomina e composizione della commissione; - che la documentazione in parola *<<era stata resa disponibile: ma nessuno dei ricorrenti ha inteso prenderne visione>>*; - e produceva *"a dimostrazione della totale correttezza, trasparenza e piena aderenza alle norme ed ai regolamenti"* caratterizzante l'operato *"della Federazione, della Co.Scu.Ma e della Commissione Esaminatrice"*, i seguenti documenti: (i) copia della Delibera n. 551 del Consiglio Federale tenutosi in data 6 aprile 2017, avente ad oggetto la delibera di nomina della Commissione Esaminatrice e del relativo Presidente (all. 3 FISI in sede di reclamo); (ii) copia dei verbali della Commissione Esaminatrice aventi ad oggetto le attività svolte in occasione delle sessioni di riconferma tecnica tenutasi in Val Senales dal 12-14 novembre 2017 (all. 4 FISI in sede di reclamo).

Atteso quanto precede in ordine alle contrapposte tesi dei reclamanti e della resistente, ed esaminata la documentazione spontaneamente prodotta in giudizio della Federazione (all. 3 e 4 cit.), il Collegio ritiene innanzitutto condivisibile quanto sostenuto dalla resistente, per cui ogni richiesta ed eventuale pronuncia o conseguenza concernente la presunta violazione di obblighi discendenti dalle norme di cui alla Legge 241/90, e relative conseguenze, perdono rilevanza ed attinenza non sussistendo più nello specifico alcun *thema decidendum* al riguardo e risultando di fatto cessata ogni materia del contendere (anche fosse ai soli fini di un ipotetico accoglimento della domanda di ordine di esibizione).

Posto peraltro che non si intravede, anche a prescindere dalla cessazione della materia del contendere, nella fattispecie de qua alcuna evidente violazione del diritto di accesso - applicabile *ratione materiae* in virtù dell'art. 22 della L. 241/90 (e successive modifiche) potendosi attribuire all'attività nella fattispecie svolta dalla Federazione, pur essa soggetto di diritto privato, rilievo di pubblico interesse - né, tanto meno, del principio di pubblicità e di trasparenza sotteso a tale diritto di accesso: non fosse altro che in virtù del fatto che la documentazione richiesta era stata resa disponibile dalla Federazione e che i ricorrenti nemmeno hanno inteso prenderne visione.

Va altresì rilevato che il potere di accesso, in quanto potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

E nella fattispecie difettano sia l'attualità, sia la 'concretezza' di tale interesse: difetta innanzitutto l'attualità in ragione dell'intervenuta spontanea produzione da parte della Federazione, nel primo grado di giudizio e di nuovo in sede di impugnativa, della documentazione inerente il criterio di nomina (mediante sorteggio) e composizione della commissione; difetta, inoltre, la concretezza perché la censura dei ricorrenti è stata rivolta *ab origine* (esclusivamente) alla pretesa "assenza di sorteggio", come prescritto dall'art. 22 del Regolamento Co.Scu.Ma, ed alla circostanza per cui gli esaminatori che hanno valutato gli istruttori sottoposti a conferma tecnica sarebbero stati "scelti direttamente dal Direttore Tecnico, con conseguente violazione della previsione regolamentare": pertanto, dimostrato *per tabulas* che la Commissione Esaminatrice è stata nominata tramite sorteggio, in assenza di ulteriori e circostanziate censure dei ricorrenti in punto di vizi eventualmente invalidanti tale sorteggio, viene meno qualsivoglia ed ulteriore interesse concreto dei ricorrenti, e la necessaria corrispondenza ad un interesse giuridicamente tutelato e collegato alla documentazione alla quale viene chiesto l'accesso. Non basta, infatti, a dimostrare la

M

concretezza dell'interesse, il pur dedotto e generico interesse alla 'trasparenza amministrativa', occorrendo un '*quid pluris*', che consiste necessariamente nel collegamento tra il soggetto ed un concreto bene della vita coinvolto dall'atto o documento, il quale sia a sua volta serio, ossia meritevole, oltre che adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

I rilievi che precedono consentono al Collegio di rigettare *de plano*, in punto di merito, l'ulteriore censura dei ricorrenti di <<*violazione dei generali principi di imparzialità, obiettività e trasparenza delle commissioni giudicatrici*>>, in dedotto spregio al disposto di cui all'art. 22 del Regolamento FISI-CoScuMa, per ritenuta assenza di sorteggio di membri della Commissione Esaminatrice.

Ed infatti è stato dimostrato in corso di giudizio che, posta la procedura per la nomina della Commissione Esaminatrice come disciplinato dalla ridetta norma, la Federazione ha operato nel pieno ed assoluto rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. In particolare, si evince dalla documentazione agli atti che i membri della Commissione sono stati sorteggiati nel rispetto di quanto disposto dalla richiamata normativa di riferimento e non già unilateralmente e direttamente scelti dal Direttore Tecnico, come assunto dai ricorrenti e gli esiti del relativo sorteggio sono stati, sempre a mente ed in applicazione della predetta norma regolamentare, ratificati dal Consiglio Federale con delibera in data 6 aprile 2017.

A definitiva conferma dell'infondatezza delle doglianze dei reclamanti, deve precisarsi che in mancanza di qualsiasi indicazione e prescrizione specifica da parte dell'art. 22 del Regolamento FISI-CoScuMa, la Delibera del Consiglio Federale n. 552 del 6.4.2017 e relativo Allegato, prodotta in atti dalla resistente sub doc. 3, allega e ratifica le risultanze dell'avvenuto sorteggio e quindi assolve alla propria funzione con riferimento a quanto prescritto dal Regolamento stesso ai fini della valida costituzione della commissione esaminatrice. La Commissione Esaminatrice è stata quindi legittimamente formata e nessuna doglianza dei ricorrenti odierni reclamanti può essere accolta sul punto.

Ulteriore censura dei ricorrenti è quella inerente alla dedotta <<violazione dell'art. 19 del Regolamento FISI-CoScuMa per omesso svolgimento dell'aggiornamento obbligatorio annuale>> e, in specie, per assenza di un aggiornamento "sul campo", il che avrebbe precluso a dire degli istruttori reclamanti qualsiasi effettivo confronto sugli esercizi da affrontare al momento della conferma. Sostengono in particolare i ricorrenti che <<la ricaduta (negativa per i partecipanti) di tale circostanza sugli esiti della conferma triennale è in re ipsa e ne pregiudica inevitabilmente la validità>>:

Anche tale censura è infondata e non condivisibile.

A livello normativo non si rinvencono, infatti, disposizioni, di legge o regolamentari, che prescrivano un obbligo di aggiornamento 'pratico', né, tanto meno, che impongano che tale aggiornamento debba avere ad oggetto gli esercizi che saranno oggetto della conferma triennale. L'art. 19 del Regolamento CoScuMa prescrive, infatti, che "l'aggiornamento degli istruttori nazionali di sci alpino è annuale ed obbligatorio", senza tuttavia disporre alcunché in ordine al fatto che debba o possa essere pratico e/o teorico. E l'art. 20 del medesimo Regolamento chiarisce che gli esercizi oggetto di prova debbano essere prescelti dalla Commissione Esaminatrice al momento del suo insediamento: il che è avvenuto, nel pieno rispetto normativo, e lo si ricava *per tabulas* dal doc. 4 di produzione della Fisi, laddove si evince che nella riunione di aggiornamento tenutasi prima delle prove di conferma sono state indicate le prove di esame scelte dalla Commissione al momento dell'insediamento e successivamente al sopralluogo sulla pista, ai sensi del cit. art. 20 del Regolamento, nonché sono stati ricordati a tutti i partecipanti alla riconferma i criteri oggettivi sui quali sarebbe avvenuta la valutazione, prova per prova (prova e criteri che, inoltre, risultavano gli stessi costituenti oggetto della precedente sessione di conferma tenutasi nel mese di maggio, alla quale risulta che taluni dei ricorrenti abbiano partecipato, con esito parimenti negativo).

Se è vero dunque ed incontestato dalla difesa della Fisi che per il 2017 l'aggiornamento è stato unicamente teorico e svolto in Val Senales prima della sessione di

conferma tecnica, è altrettanto vero che tale modalità operativa né si è posta in conflitto con previsioni normative, né, tanto meno, ha di per sé pregiudicato il buon esito della riconferma tecnica triennale.

Prova ne è il fatto che il testo unico "Sci Italiano", che disciplina i contenuti tecnici degli esercizi richiesti e delle prove, pubblicato nel 2010, in nulla è cambiato sino ad oggi ed è tutt'ora in vigore. E che già una precedente verifica tecnica (in particolare quella tenuta nel corso dell'anno 2014) si era svolta con riferimento a quanto contenuto nel predetto testo tecnico, volto ad individuare e disciplinare i livelli e le tecniche di riferimento dello sci italiano. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Federazione e non contestato dai ricorrenti, *"di fatto in occasione della verifica triennale 2017 oggetto dei ricorsi per cui è causa, non erano contemplati elementi o esercizi nuovi, né qualsiasi altro elemento per il quale si reputasse necessario un aggiornamento"*.

Residua infine da esaminare un'ulteriore censura dei ricorrenti, la quale attiene alla dedotta *<<violazione della normativa di cui al testo per l'insegnamento dello sci italiano con riferimento alla difficoltà degli esercizi ed alla pista su cui si è svolta la Conferma>>*. Sostenevano all'uopo i ricorrenti che, posto che lo sci italiano prevede tre livelli di difficoltà ("oro", "argento" e "bronzo") e tre tipi di colore in base alle difficoltà della pista ("nera", "rossa" e "blu"), ai fini dello svolgimento di un esercizio di "cristiania" (corrispondente, in sede di insegnamento della tecnica sciistica agli allievi delle scuole di sci, al bagaglio tecnico corrispondente al livello "argento"), oggetto di una delle prove di cui alla sessione di conferma in discussione, l'utilizzo di una pista "nera", con dedotta pendenza massima del 67 per cento e media del 37,4 per cento, risulterebbe inadeguato a causa della eccessiva difficoltà comportata dal pendio; deducevano gli odierni reclamanti più in particolare che la predetta pendenza non consentirebbe di dimostrare un esercizio di "cristiania" ad "arco medio" in modo corretto e che, proprio per tale ragione, 30 candidati su 35 sarebbero risultati all'esito non sufficienti.

Anche tale ultima censura è infondata e non merita accoglimento.

In punto di fatto, la Federazione ha innanzitutto chiarito, nel contraddittorio con i ricorrenti, l'infondatezza delle censure inerenti alla presunta difficoltà comportata dal pendio, precisando come segue: <<per lo svolgimento delle prove di cristiania i partecipanti non partivano dall'inizio della pista Gurschler (punto nel quale in effetti la pendenza è del 67 per cento). E, peraltro, i medesimi concorrenti non partivano dall'inizio della medesima pista nemmeno per l'effettuazione delle più impegnative prove connesse alle tecniche relative al c.d. livello "oro" (e cioè per le prove di serpentina condotta, parallelo condotto e corto raggio). Vero è invece che, per tutti i livelli, i partecipanti sono partiti da un punto situato più in basso rispetto al punto di partenza, e di massima pendenza, della pista. Nel punto effettivo di partenza, la pendenza (ammesso peraltro che ciò sia rilevante ai fini dello svolgimento delle prove di conferma) è di gran lunga inferiore e, conseguentemente, largamente inferiore risulta anche la pendenza media del percorso effettivamente coperto in sede di svolgimento della prova>>. Nulla hanno eccepito i ricorrenti in ordine ai rilievi che precedono, pur avendone avuto la possibilità in sede di contraddittorio tra le parti. La circostanza, in quanto non contestata e non contraddetta da prova in senso contrario, può dunque dirsi pacifica ed acquisita.

In punto di diritto, è agevolmente verificabile la piena rispondenza dei fatti, così come occorsi ed anzi sopra descritti, alle disposizioni normative applicabili.

Va infatti anzitutto sottolineato che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento FIS/CoScuMa, la competenza in ordine alla scelta delle prove e degli esercizi di conferma e quindi dei relativi criteri di svolgimento, è esclusivo appannaggio della Commissione Esaminatrice. E le scelte della Commissione potrebbero essere oggetto di eventuali censure soltanto ove si rivelassero non conformi alle prescrizioni derivanti da quanto disciplinato dal testo unico dello sci italiano. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna censura di tal fatta può essere fondatamente mossa, poiché le scelte della Commissione sono state effettuate in

piena aderenza alle disposizioni del testo unico dello sci italiano (la cui formulazione attuale è in vigore, come anzi sopra ricordato, dall'anno 2010).

Posto che, come è emerso, il tratto della pista Gurschler interessato dalla prova non risultava di particolare difficoltà o pendenza media per le ragioni anzidette, ai sensi di quanto disposto a pagina 25 del testo tecnico dello sci italiano, concernente la definizione tecnica di "cristiania", si precisa che quest'ultima tecnica risulta acquisita con la capacità di eseguire curve con facilità e sicurezza su pendii di difficoltà "medio-alta", con neve di qualunque consistenza. Ne deriva, quale unica e possibile interpretazione, dirimente della controversia che ci occupa, che la relativa tecnica deve risultare acquisita (e quindi a maggior ragione deve essere insegnata) anche con riferimento alla percorrenza di piste di difficoltà alta (indipendentemente dalla associazione tra livello di capacità tecnica e "colore" della pista, come erroneamente dedotto e ritenuto dai ricorrenti i quali ultimi, peraltro, dovrebbero di per sé essere portatori di una elevata competenza tecnica, per la qualifica rivestita di istruttori nazionali e, dunque, espressione della massima capacità tecnica (all.6 dei resistenti, fascicolo di primo grado).

Le doglianze, nel merito, dei ricorrenti sono dunque infondate e le relative conclusioni e richieste devono pertanto essere rigettate dal Collegio.

Nella novità e peculiarità della vicenda all'esame, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte federale d'appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado:

ritenuta la tempestività dei ricorsi per difetto di prova in ordine al giorno di piena conoscenza dell'esito negativo dell'esame;

ritenute non ammissibili le prove testimoniali articolate dalla resistente in ordine alla

piena conoscenza;

rigetta i ricorsi nel merito perché infondati in fatto ed in diritto.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il giorno 17 maggio 2018

Il Presidente estensore

(Avv. Chiara Mazzoleni)



Depositata in Segreteria il 25 MAG. 2018

Il Funzionario addetto

